

§. 83.

Se per la validità giuridica di alcuni documenti sono prescritti anche altri requisiti, il documento dev' essere pur di questi fornito.

Quantunque tale disposizione si giustifichi da se, parve opportuno di assumerla, come lo fu dal regolamento per l' Ungheria al §. 83, per prevenire qualsivoglia incertezza.

§. 84.

I documenti pubblici in base ai quali si possono eseguire iscrizioni incondizionate sono:

a) gli atti d' ufficio assunti sopra affari di diritto dalle pubbliche Autorità, e dai notai a ciò autorizzati, quando però abbiano i requisiti intrinseci richiesti per l' iscrizione dal §. 80.

b) Quei documenti che hanno la qualità di decisioni di pubbliche Autorità, e che sono giudizialmente eseguibili, cui appartengono in ispecie le sentenze passate in giudicato, le convenzioni con forza esecutiva, i decreti di aggiudicazione d' immobili deliberati all' asta, e i documenti dell' Autorità delle ventilazioni ereditarie indicati nei §§. 177, 178 della legge 9 Agosto 1854, N. 208 Bollettino dell' Impero.

§. 85.

Per l' effetto dell' iscrizione sono parificati agli originali anche le copie autentiche di atti notarili, e delle convenzioni con forza esecutiva, nonchè i duplicati delle sentenze, decreti e simili atti pubblici, quando le copie e i duplicati vengono emessi da quella stessa Autorità da cui derivano gli originali.

§. 86.

La forma esterna della spedizione de' pubblici documenti va giudicata secondo le prescrizioni in proposito vigenti.